COMUNE DI ASSORO
Amiyota il 3 1 MAR. 2016
Perricevuta 2425

Dopper There

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

GIUDICE UNICO

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse della **Geos s.r.l.** (Cod. Fisc.: 02919830832), con sede in via Sandro Pertini, s.n., di Patti, in persona dell'amministratore – legale rappresentante "pro tempore", Signora Blandano Cinzia, in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina (Cod. Fisc.: BNFNTL68B08F206B – PEC: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it), d'ora in avanti anche solo "Geos".

CONTRO

- Comune di Assoro, in persona del Sindaco – legale rappresentante "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Crisa, n. 280, di Assoro (EN), d'ora in avanti anche solo "Comune".

- convenuto -

FATTO

- 1. L'odierna attrice partecipava alla gara di appalto bandita dal Comune di Assoro per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e in emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Spiga del Comune di Assoro per l'importo complessivo di Euro 610.695,96, di cui Euro 42.748,72 per oneri di sicurezza: la gara veniva espletata il 12 novembre 2012 e, dopo la revoca dell'aggiudicazione al primo graduato, in data 14.6.2013, veniva aggiudicata alla Geos s.r.l. che era stata graduata al secondo posto.
- 2. In data 5 novembre 2013, il Comune e Geos stipulavano il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori in questione per l'importo di Euro 454.898,38 in ragione del ribasso del 27,4317% praticato dall'odierna attrice.
- 3. In data 12 dicembre 2013, il Comune effettuava una consegna parziale dei lavori.

CUPIA

Procura ad litem Io sottoscritta Signora Cinzia Blandano, nella qualità di amministratore legale rappresentante "pro tempore", di Geos s.r.l. (Cod. Fisc.; 02919830832), con sede in via Sandro Pertini, sn, di Patti, nomino l'Avv. Bonfiglio del Foro di Messina perché mi rappresenti e difenda ai fini del presente giudizio. Gli conferisco ogni facoltà e potere, incluso quello di sottoscrivere il presente atto e di farsi sostituire da altri avvocati.

Consento il trattamento dei dati personali avendo ricevuto la previa lettura dell'informativa di Legge.

dell'informativa di Legge. GEOS S.r.l. P.IVA-02/919 830 832

> Vera ed autentica è la firma

4. In data 22 gennaio 2014, il Comune effettuava la consegna definitiva dei lavori.

17

18

10

21

2

- 5. In data 24 marzo 2014 veniva sottoscritto il I S.A.L..
- 6. In data 17 aprile 2014 veniva emesso il certificato di pagamento n.1.
- 7. In data 18 aprile 2014, Geos emetteva la fattura n. 4bis/2014 del 18/04/2014 dell'importo di Euro 154.000,00, compresa IVA (10%), proprio in relazione al suddetto I S.A.L..
- 8. Il Comune effettuava il pagamento del I S.A.L. con bonifico bancario accreditato il 7 agosto 2014.
- 9. In data 16 17 aprile 2014, il Comune redigeva una perizia di variante, che fissava l'importo relativo all'esecuzione del lavori in Euro 454.788,16, maggiorava di un mese il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, portandolo al 21 maggio 2014.
- 10. Successivamente il R.U.P. accordava una proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sino al 10 giugno 2014.
- 11. In data 26 maggio 2014 veniva sottoscritto il II S.A.L.
- 12. In data 26 settembre 2014, veniva emesso il certificato di pagamento numero due.
- 13. In data 26 aprile 2014, Geos emetteva la fattura n. 15/2014 dell'importo di Euro 165.000,00, compresa IVA (10%), proprio in relazione al suddetto II S.A.L..
- 14. Il Comune effettuava il pagamento del II S.A.L. con bonifico bancario accreditato il 29 dicembre 2014.
- 15. In data 30 maggio 2014, Geos comunicava l'ultimazione dei lavori e, con nota del 3 giugno 2014, specificava di avere messo a dimora oltre mille piante di robinia, ginestre e similari.
- 16. In data 3 giugno 2014 veniva emesso il certificato di ultimazione lavori che asseverava la relativa conclusione alla data del 30 maggio 2014.

- 17. In data 4 giugno 2014, Geos consegnava al R.U.P., che accettava, le chiavi del cancello di accesso alla discarica.
- 18. In data 7 gennaio 2015, il R.U.P. comunicava a Geos l'intervenuto scivolamento del capping.
- 19. In data 14 gennaio 2015, si effettuata il sopralluogo come da verbale.
- 20. In data 23 gennaio 2015, il RUP comunicava a Geos l'ulteriore scivolamento del capping.
- 21. In data 7 febbraio 2015 veniva effettuato ulteriore sopralluogo come da relativo verbale in cui la Geos formulava la "riserva" ivi specificata.
- 22. In data 13 febbraio 2015 veniva effettuato altro sopralluogo nel corso del quale si constatava l'impossibilità di intervenire, si stimava l'intervento di ripristino, la superficie interessata dalla scivolamento, e l'importo dei lavori di ripristino, pari a Euro 48.888,36.
- 23. In data 6 marzo 2015 veniva effettuato altro sopralluogo nel corso del quale si constatava l'impossibilità di intervenire per le avverse condizioni meteo, condizioni che persistevano successivamente (nel periodo marzo aprile) come da comunicazioni all'uopo effettuate.
- 24. In data 7 maggio 2015, Geos comunicava al Comune l'inizio dell'intervento di pulizia dell'area.
- 25. In data 19 maggio 2015, la D.L. del Comune inviava a Geos mail con gli elaborati grafici riguardanti l'intervento di rinforzo del capping con picchetti (non previsto dal progetto originario e nemmeno nella perizia di variante) con a corredo il parere favorevole dell'ARPA.
- 26. In data 25 maggio 2015, Geos comunicava l'inizio dell'intervento di ripristino e rinforzo della parte del capping.

- 27. In data 26 maggio 2015, Geos comunicava l'ultimazione dell'intervento di ripristino e rinforzo della parte del capping scivolata e delle aree adiacenti.
- 28. In data 10 settembre 2015 veniva sottoscritto il terzo ed ultimo S.A.L. in calce al quale Geos apponeva ed esplicitava le sei riserve ivi specificate.

3:

3

Q

I.

n

a

I

a

- 29. In data 29 settembre 2015 veniva emesso il terzo certificato di pagamento di Euro 137.000,00.
- 30. Il Comune effettuava il pagamento del III S.A.L. con bonifico bancario accreditato il 14 dicembre 2015, a fronte della fattura elettronica n. 33 del 29.9.2015.
- 31. In data 21 ottobre 2015, in occasione dell'emissione dello stato finale, Geos reiterava e confermava le anzidette sei riserve e aggiungeva ulteriore riserva avente ad oggetto la richiesta degli interessi maturati sino a quel di per effetto dei ritardati pagamenti.
- 32. In data 10 novembre 2015, Geos sottoscriveva il certificato di collaudo tecnico amministrativo reiterando nuovamente le anzidette riserve trascritte nel registro di contabilità all'atto della forma del 3° Sal e ribadite nello stato finale con l'aggiunta degli interessi.
- 33. Che, come si legge dalla determina n. 1 del 27 gennaio 2016 del responsabile del III settore del Comune di Assoro:
- 33.1. "con relazione riservata sul conto finale, resa in data 28 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 202 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Rup, concordemente con le controdeduzioni formulate dalla Direzione lavori, ha respinto integralmente le riserve apposte dall'Impresa Geos s.r.l.
- 33.2. Con determina del responsabile del Settore III n. g/le 599 del 11.11.2015 sono stati dichiarati ammissibili gli atti di contabilità finale nonché il relativo certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto in data 10.11.2015, dall'Arch. Salvatore Vaccalluzzo, e preso atto che, per la

definizione delle riserve avanzate dall'impresa appaltatrice si sarebbe provveduto con successivo provvedimento, dopo che il collaudatore avrebbe trasmesso l'apposita relazione riservata, ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D.P.R. 207/2010;

- 33.3. ..la relazione riservata del collaudatore, trasmessa con nota prot. n. 8568 del 03.12.2015, che riconosce parzialmente le riserve avanzate dall'impresa.
- 33.4. il RUP con propria relazione riservata finale sulle riserve dell'impresa, redatta in data 22.01.2016, ha ribadito e confermato le proprie controdeduzioni esplicitate precedentemente con relazione finale riservata sul conto finale, ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 207/2010, redatta in data 28.10.2015, confermando il parere reso secondo cui le riserve avanzate dall'impresa dono da respingere integralmente.
- 34. La rata di saldo veniva pagata dal Comune con bonifico bancario accreditato il 22 dicembre 2015, a fronte della fattura elettronica n. 41 dell'11 novembre 2015.
- 35. Con determina n. 1 del 27 gennaio 2016, il responsabile del III settore del Comune di Assoro provvedeva definitivamente sulle anzidette riserve formulate da Geos e, per le ragioni esposte al precedente punto 33 e relativi sub, così statuiva: "1.di respingere tutte le riserve avanzate dall'impresa Geos s.r.l. quale ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, riportate nel registro di contabilità e confermate nello stato finale nonché nel certificato di collaudo emesso in data 10.11.2015....".

Questi essendo i fatti, si rileva quanto segue in

DIRITTO

I. Sul diritto al pagamento delle somme richieste con la riserva numero uno apposta da Geos s.r.l. sul registro di contabilità e sugli atti specificati nella parte narrativa del presente atto.

Diversamente da quanto opinato dal Comune che, facendo riferimento alle relazioni riservate, non ha inteso disvelare l'effettiva motivazione della

reiezione delle richieste formulate da Geos s.r.l. con l'epigrafata riserva, e, come, peraltro, sembrerebbe essere stato accertato dal collaudatore con la relazione riservata non conosciuta, le somme richieste da Geos s.r.l. al Comune sono effettivamente dovute per le ragioni esposte con la riserva che di seguito si trascrive:

RISERVA Nr. 1

Premesso che una parte del ricoprimento della scarpata è scivolata a valle in data 30-31/12/2014 e, una ulteriore e maggiore parte, successivamente, in data 23 gennaio 2015, per un fenomeno di richiamo determinato dal mancato intervento sul primo fenomeno a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

In seguito al suddetto scivolamento, avvenuto circa sei mesi dopo rispetto alla comunicazione di fine lavori effettuata dall'impresa appaltatrice, la D.L. ha previsto il rinforzo del capping con picchetti di acciaio sia dell'area interessata dallo scivolamento sia della restante area della scarpata, lavorazioni regolarmente eseguite a perfetta regola d'arte dall'impresa.

L'anzidetto scivolamento è stato determinato dall'omessa previsione progettuale:

- 1. di un canale per la raccolta acque a monte della scarpata, necessario per evitare che quest'ultime si riversassero lungo la scarpata stessa compromettendone la stabilità.
- 2. del rafforzamento del ricoprimento della suddetta scarpata con picchetti; ed infatti, questa omissione è stata recuperata dalla D.L. che ne ha ordinato l'esecuzione successivamente agli eventi in questione con il previo parere favorevole dell'ARPA espresso in data 15/05/2015.

Fatta la superiore premessa, è evidente che il Direttore dei Lavori ha ingiustamente contabilizzato le sole lavorazioni eseguite "ante scivolamento" e quelle alla esecuzione del rinforzo del "capping", non riconoscendo il corrispettivo maturato per l'esecuzione delle lavorazioni relative alla successiva ricostruzione del "capping", cui l'impresa appaltatrice ha diritto, e, pertanto, chiede che vengano riconosciuti i corrispettivi maturati per tutte le lavorazioni eseguite, poiché, per l'appunto, sono state realizzate a regola d'arte secondo quanto disposto dalla D.L..

In parti sono ac

alla Pe

Pertan.

Stazio

l'esten: 2.093

a) € 1

2093

terren

b) €

2095 c) €

209.

a) € 209

pari

offer

degi par

ulte

paş

II

at

D

al

C

In particolare, le lavorazioni eseguite, di cui si chiede il riconoscimento del corrispettivo, sono aderenti, in parte, al Progetto Originario, articoli 1.2.5.1 e INR8, ed in parte alla Perizia di Variante, con i nuovi prezzi NP2 e NP3.

Pertanto, chiede il pagamento dei corrispettivi delle lavorazioni che, la D.L. e la Stazione Appaltante, non intende riconoscere all'impresa, il quale, considerato che l'estensione totale dell'area di scarpata interessata dallo scivolamento misura mq 2.093,003, ammonta a:

- a) \in 6.546,91 per la lavorazione 1.2.5.1, risultante dalla seguente operazione: mq 2093,003 \times 0,50 mt (altezza ricoprimento) \times 13,60 km (distanza sito prelievo terreno) \times 0,46 Euro/mc \times km (prezzo lavorazione).
- b) \in 16.890,53 per la lavorazione N.P.2, risultante dalla seguente operazione: mq 2093,003 \times 8,07 Euro/mq (prezzo unitario).
- c) \in 14.274,28 per la lavorazione N.P.3 risultante dalla seguente operazione: mq. 2093,003 \times 0,50 mt (altezza ricoprimento) \times 13,64 Euro/mc (prezzo unitario).
- a) \in 11.176,64 per la lavorazione INR8, risultante dalla seguente operazione: mq. 2093,003 x 5,34 Euro/mq (prezzo unitario), per un importo totale lordo dovuto, pari a \in 48.888,36, da cui segue un importo totale dovuto (anche al netto del ribasso offerto) pari a \in 36.416,22, oltre IVA, che si chiede di pagare con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, di cui al DPR 207/2010 e al D.Lgs. 231/2002 pari a \in 90,76 calcolata con decorrenza dal 11/08/2015 ad oggi, nonché degli ulteriori interessi che matureranno allo stesso saggio da oggi al dì dell'effettivo pagamento.

**

II. Sul diritto al pagamento delle somme richieste con la riserva numero due apposta da Geos s.r.l. sul registro di contabilità e sugli atti specificati nella parte narrativa del presente atto.

Diversamente da quanto opinato dal Comune che, facendo riferimento alle relazioni riservate, non ha inteso disvelare l'effettiva motivazione della reiezione delle richieste formulate da Geos s.r.l. con l'epigrafata riserva, e, come, peraltro, sembrerebbe essere stato accertato dal collaudatore con la relazione riservata non conosciuta, le somme richieste da

Geos s.r.l. al Comune sono effettivamente dovute per le ragioni esposte con la riserva che di seguito si trascrive:

RISERVA Nr. 2

La D.L. non ha contabilizzato le lavorazioni IN.R.2 "Semina con fiorume" e "IN.S.5 Trapianto di rizomi e di cespi" nonostante l'impresa appaltatrice avesse eseguito a perfetta regola d'arte le suddette lavorazioni su tutta l'area, prevista dalla Perizia di variante, di estensione pari a 8.398,922 mq.

La D.L. non può addebitare la responsabilità del mancato attecchimento di qualche pianta, peraltro in contrasto con il reale attecchimento generalizzato delle piante messe a dimora, poiché l'impresa appaltatrice ha consegnato al R.U.P. le chiavi del cancello di ingresso della discarica in data 04/06/2014, come risulta dal documento "A" che si allega, per cui a partire da tale data non è stata più gravata dall'impegno dell'irrigazione delle suddette piante.

Per le ragioni sopra esposte, l'impresa chiede il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione delle lavorazioni di che trattasi, pari a:

- b) \in 24.776,82 per la lavorazione IN.R.2 risultante dalla seguente operazione: mq 8.398,922 x 2,95 Euro/mq (prezzo unitario).
- c) € 4.426,23 per la lavorazione IN.S.5, risultante dalla seguente operazione: mq. 8.398,922 × 0,10 (numero piante/mq) × 5,27 (Euro/mq), per un importo totale lordo pari a € 29'203,05, da cui segue un importo totale dovuto (anche al netto del ribasso offerto) pari a € 21'752,92, oltre IVA, che si chiede di pagare con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, di cui al DPR 207/2010 e al D.Lgs. 231/2002 pari a € 1.428,18 calcolata con decorrenza dal 15/07/2014 ad oggi, nonché degli ulteriori interessi che matureranno allo stesso saggio da oggi al di dell'effettivo pagamento.

**

III. Sul diritto al pagamento delle somme richieste con la riserva numero tre apposta da Geos s.r.l. sul registro di contabilità e sugli atti specificati nella parte narrativa del presente atto. Divers

reiezic

come,

con 1

Geos

espo

RISI

L'im,

verba

quest

chied

dato

pari mar

un i

x 8

pa,

cu

in

de

Il

21

Diversamente da quanto opinato dal Comune che, facendo riferimento alle relazioni riservate, non ha inteso disvelare l'effettiva motivazione della reiezione delle richieste formulate da Geos s.r.l. con l'epigrafata riserva, e, come, peraltro, sembrerebbe essere stato accertato dal collaudatore con la relazione riservata non conosciuta, le somme richieste da Geos s.r.l. al Comune sono effettivamente dovute per le ragioni esposte con la riserva che di seguito si trascrive:

RISERVA Nr. 3

L'impresa ha realizzato a perfetta regola d'arte l'impianto di irrigazione, ordinato verbalmente dalla D.L., al fine di irrigare le "opere a verde". Poiché la lavorazione in questione è necessaria, e la Stazione Appaltante si è arricchita del valore della stessa, si chiede il pagamento del relativo corrispettivo pari a € 1.459,71, oltre I.V.A. di legge, dato dalla somma del costo del materiale necessario per la realizzazione dell'impianto pari a € 279,39 oltre I.V.A., vedasi fattura Allegato "B", più il costo della manodopera di due operai per la durata di tre giorni lavorativi impiegata allo scopo per un importo di € 1.180,32 oltre I.V.A. di legge, risultante dalla seguente operazione 2 x 8 ore x 3 giorni x 24,59 € / ora (costo unitario) oltre IVA, che si chiede di pagare con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, di cui al DPR 207/2010 e al D.Lgs. 231/2002 pari a € 95,84 calcolata con decorrenza dal 15/07/2014 ad oggi, nonché degli ulteriori interessi che matureranno allo stesso saggio da oggi al di dell'effettivo pagamento.

Il pagamento delle stesse somme è comunque dovuto anche a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.

** **

IV. Sul diritto al pagamento delle somme richieste con la riserva numero quattro apposta da Geos s.r.l. sul registro di contabilità e sugli atti specificati nella parte narrativa del presente atto.

Diversamente da quanto opinato dal Comune che, facendo riferimento alle relazioni riservate, non ha inteso disvelare l'effettiva motivazione della reiezione delle richieste formulate da Geos s.r.l. con l'epigrafata riserva, e,

come, peraltro, sembrerebbe essere stato accertato dal collaudatore con la relazione riservata non conosciuta, le somme richieste da Geos s.r.l. al Comune sono effettivamente dovute per le ragioni esposte con la riserva che di seguito si trascrive:

RISERVA Nr. 4

L'impresa ha eseguito a perfetta regola d'arte la realizzazione di un collegamento elettrico, previa disposizione verbale della D.L., al fine di consentire il funzionamento del "Sistema GSM alarm e della centralina di memorizzazione dati ed invio di allarmi SMS" già questa prevista in progetto (articolo K2 dell'Elenco Prezzi posto a base del progetto originario).

La lavorazione di che trattasi è necessaria e la Stazione Appaltante si è arricchita del valore della stessa.

Pertanto si chiede il pagamento del relativo corrispettivo al lordo pari a \in 2.458,50 oltre I.V.A. di legge, risultante dalla seguente operazione mt 110,00 \times (12,35 + 5,74 + 4,26) \in /mt, da cui segue un importo netto votale dovuto pari a \in 1'831,30 oltre I.V.A. di legge. I prezzi degli articoli eseguiti per la realizzazione del suddetto collegamento, sono stati desunti dal prezziario regionale posto a base di gara. E precisamente 0,25m \times 0,40m \times 123,50 \in /mc = 12,35 \in /ml per lo scavo a mano per la posa del cavidotto (art. 1.1.9 del Prezzario), 5,74 \in /ml per la fornitura e la posa del cavidotto (art. 18.8.2.5 del Prezzario); e \in 4,26 = 2 \times 2,13 (art. 18.5.2.3 del Prezzario) per i conduttori elettrici.

L'impresa chiede il pagamento della suddetta somma con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, di cui al DPR 207/2010 e al D.Lgs. 231/2002 pari a € 161,42 calcolata con decorrenza dal 15/07/2014 ad oggi, nonché degli ulteriori interessi che matureranno allo stesso saggio da oggi al di dell'effettivo pagamento.

Il pagamento delle stesse somme è comunque dovuto anche a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.

**

b.

0,:

C.

V. Sul diritto al pagamento delle somme richieste con la riserva numero cinque apposta da Geos s.r.l. sul registro di contabilità e sugli atti specificati nella parte narrativa del presente atto.

Diversamente da quanto opinato dal Comune che, facendo riferimento alle relazioni riservate, non ha inteso disvelare l'effettiva motivazione della reiezione delle richieste formulate da Geos s.r.l. con l'epigrafata riserva, e, come, peraltro, sembrerebbe essere stato accertato dal collaudatore con la relazione riservata non conosciuta, le somme richieste da Geos s.r.l. al Comune sono effettivamente dovute per le ragioni esposte con la riserva che di seguito si trascrive:

RISERVA Nr. 5

La D.L. ha ordinato verbalmente all'appaltatore la fornitura e la posa in opera di un cartello di segnaletica, costruito all'uopo e costituito da una struttura portante in profilati metallici fissata stabilmente al suolo mediante plinti in conglomerato cementizio, e sormontata in testa da un pannello del tipo "polionda" riportante indicazioni sull'area della discarica e sull'ente finanziatore dell'appalto di che trattasi. L'impresa chiede il pagamento del costo totale affrontato per la realizzazione a regola d'arte della lavorazione che è pari a € 508,53, oltre I.V.A. di legge, ottenuto dalla somma delle seguenti voci:

a. costo dello scavo a sezione per l'alloggiamento dei plinti, $\in 1,43 = 2 \times 0,50 \times 0,50$ $\times 0,50$ mc $\times 5,70$ \in /mc (art. 1.1.5.1 del Prezzario posto a base del progetto);

b. costo del conglomerato cementizio per la realizzazione dei plinti, \in 25,55 = 2 × 0,50 × 0,50 × 0,50 mc × 102,20 \in /mc (art. 3.1.1.2 del Prezzario);

c. costo per la fornitura della struttura metallica costituita da profilati scatolari circolari del peso lineare pari a 3,40 kg, pari a \in 94,38 = (3,00 m + 3,00 m + 1,00 m + 1,00 m)× 3,40 kg/m × 3,47 \in /kg (art. 7.1.1 del Prezzario);

d. costo della posa in opera della struttura metallica pari a \in 70,45 = (3,00 m + 3,00 m + 1,00 m + 1,00 m) \times 3,40 kg/m \times 2,59 \in /kg (art. 7.1.3 del Prezzario);

e. costo del pannello polionda pari a € 120,00 come da fattura Allegato "C";

f. costo della manodopera per l'assemblaggio del pannello alla struttura portante pari a $\in 196,72 = 2 \times 4 \times 24,59$ (costo unitario della manodopera).

L'impresa chiede il pagamento della dovuta somma con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, di cui al DPR 207/2010 e al D.Lgs. 231/2002 pari a € 33,38 calcolata con decorrenza dal 15/07/2014 ad oggi, nonché degli ulteriori interessi che matureranno allo stesso saggio da oggi al di dell'effettivo pagamento.

**

VI. Sul diritto al pagamento delle somme richieste con la riserva numero sei apposta da Geos s.r.l. sul registro di contabilità e sugli atti specificati nella parte narrativa del presente atto.

Diversamente da quanto opinato dal Comune che, facendo riferimento alle relazioni riservate, non ha inteso disvelare l'effettiva motivazione della reiezione delle richieste formulate da Geos s.r.l. con l'epigrafata riserva, e, come, peraltro, sembrerebbe essere stato accertato dal collaudatore con la relazione riservata non conosciuta, le somme richieste da Geos s.r.l. al Comune sono effettivamente dovute per le ragioni esposte con la riserva che di seguito si trascrive:

RISERVA Nr. 6

La D.L. ha ordinato verbalmente all'appaltatore l'esecuzione di indagini di laboratorio, che sono state commissionate dall'appaltatore, ai fini dell'approntamento ed approvazione della perizia di variante.

Oltre alle suddette indagini, su disposizione della D.L., l'impresa ha commissionato le prove sul conglomerato cementizio e sulle barre in acciaio.

La fattura n. 08/2014 del 18/03/2014 emessa dalla SIGEO drilling srl per le "indagini geofisiche", di importo totale pari a \in 2'196,00, la fattura n.17/2014SE del 18/03/2014 emessa dalla SER.AM. srl per le "analisi effettuate sui campioni di terreno", di importo totale pari a \in 915,00, e la fattura n. 312/14 del 16/05/2014 emessa dall' "Istituto Minutoli" di Messina per le prove sul conglomerato cementizio e sulle barre di acciaio, di importo totale pari a \in 173,85, che

si allege mail.

Tuttavi

stati c

Appal dalle a

L'im

mag,

207/

decc

che

dell

In ri

prese di a

aggii

mag

amı

Ris

Ris

Su

12

de.

v

p

V

tı

si allegano (Allegato 'D", "E" e "F"), sono state già inviate alla D.L. a mezzo mail.

Tuttavia, la D.L. non ha contabilizzato le dette indagini ed i relativi costi che sono stati affrontati dall'impresa appaltatrice ancorché di competenza della Stazione Appaltante, sicché l'impresa appaltatrice chiede il pagamento dei corrispettivi esposti dalle dette fatture per un importo complessivo di Euro 3.284,85.

L'impresa chiede il pagamento della dovuta somma con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, di cui al DPR 207/2010 e al D.Lgs. 231/2002 pari a € 196,06 calcolata con decorrenza dal 15/07/2014 ad oggi, nonché degli ulteriori interessi che matureranno allo stesso saggio da oggi al dì dell'effettivo pagamento.

In riepilogo, sempre fatti salvi i successivi aggiornamenti e/o nuove quantificazioni, al presente Stato Finale l'Impresa chiede il pagamento della seguente somma aggiuntiva, di complessivi Euro 85.803,00, come di seguito ricavata, da cui segue una somma aggiuntiva "al netto" pari a Euro 65.253,33 oltre I.V.A. di legge, con la maggiorazione degli interessi, legali e moratori, calcolati come sopra specificato, i quali ammontano ad € 2.006,09:

Riserva nr 1: €48'888,36; Riserva nr 2: € 29.203,05; Riserva nr 3: € 1.459,71; Riserva nr 4: € 2.458,50; Riserva nr 5: € 508,53; Riserva nr 6: € 3'284,85.

Su tutte le somme spettanti a tenore delle proprie riserve l'Impresa chiede la rivalutazione monetaria e la corresponsione degli interessi legali e moratori. A tal uopo l'Amministrazione Appaltante deve intendersi regolarmente costituita in mora a sensi dell'Art. 1219 del Codice Civile.

**

VII. Diritto agli interessi di mora sui ritardati pagamenti. Nullità parziale dell'art. III del contratto di appalto.

VII.1. Con l'art. III del contratto di appalto le odierne parti in causa hanno pattuito che "I pagamenti saranno corrisposti all'imprenditore, nei modi e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto" e che il Comune non sarebbe rimasto responsabile per i danni scaturenti dai

ritardati pagamenti dipendenti dai mancatati accreditamenti dell'Ente finanziatore purchè richiesti tempestivamente.

VII.2. il capo IV del capitolato speciale di appalto, intitolato "Disciplina economica", all'art. 2, rubricato "pagamenti in acconto", ha prescritto che:

VII.2.1. i pagamenti sarebbero dovuti essere effettuati per stati di avanzamento, mediante certificati di pagamento, al maturare del corrispettivo di almeno ottantamila euro di lavori eseguiti, al netto del ribasso e della ritenuta di garanzia, e comprensivi della quota parte degli oneri per la sicurezza;

VII.2.2. la contabilità dei lavori sarebbe dovuta essere effettuata nei 25 giorni successivi alla maturazione del Sal.

VII.2.3. il certificato di pagamento sarebbe dovuto essere emesso nei 20 giorni successivi.

il Comune avrebbe dovuto pagare nei 30 giorni successivi al VII.2.4. detto certificato di pagamento con accredito sul conto corrente dedicato specificato nel contratto di appalto.

VII.3. Il successivo art. 3 del capitolato speciale di appalto, ha prescritto che:

VII.3.1. Il conto finale dei lavori sarebbe dovuto essere redatto entro i 3°0 giorni successivi alla relativa ultimazione.

VII.3.2. La rata di saldo sarebbe dovuta essere pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

VII.4. Il successivo art. 4 del capitolato speciale di appalto, rubricato "ritardi nei pagamenti delle rate di acconto" ha prescritto che:

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e mesa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli

interess anche (misura 1. dell integra Non l'emiss favore appali intere anche misu: 1, d integ Il pa OCC2 succ prec eser E' OV sia ras

14

in

p:

g.

interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni così come recepite dalla Regione siciliana con legge 7/2002. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilità con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni così come recepite dalla Regione siciliana con legge 7/2002. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non preveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 26, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive

modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione siciliana con legge 7/2002.

**

VII.5. Il successivo art. 5 del capitolato speciale di appalto, rubricato "ritardi nei pagamenti della rata di saldo" ha prescritto che:

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine, per causa imputabile all'Amministrazione sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. VII.6. Può allora concludersi che il contratto di appalto è parzialmente nullo e tale dovrà essere dichiarato, per la violazione degli artt. 1418 c.c., 3, 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2002 e s.m.i. e dell'art. 24 della L. 30 ottobre 2014, n. 161, nella parte in cui ha disposto (recte: imposto):

VII.6.1. l'esonero da responsabilità del Comune per il caso di danni cagionati dal ritardato pagamento scaturente dal ritardo in cui è incorso l'Ente finanziatore, ovvio essendo che il Comune ha il potere di ribaltare, chiamandolo in causa ed in garanzia, all'Ente finanziatore la rifusione dei danni cagionati a Geos per il ritardato pagamento rispetto al quale ha l'obbligo di Legge imperativa, scaturente dalle norme appena citate, di pagare entro il termine massimo di sessanta giorni dal dì in cui è maturato il diritto al pagamento, ossia dalla data, equivalente a quella di emissione, in cui sono state ricevute le dette fatture elettroniche relative ai tre SS.AA.LL. ed allo stato finale.

VII.6.2. anche, mediante il rinvio al capitolato speciale di appalto, i maggiori tempi di pagamento, e gli interessi diversi, da quelli che dovrà pagare, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dal giorno successivo al termine massimo di sessanta giorni dal dì in cui è maturato il diritto al pagamento, ossia dalla data,

equivale elettror. VII.7. special patente ricono agli at

> proto ricevi SS.A.

161/2

Tutte

tem
Cris
in (
si seg
gic
16
ai

cl

ir

1

equivalente a quella di emissione, in cui sono state ricevute le dette fatture elettroniche relative ai tre SS.AA.LL. ed allo stato finale.

VII.7. Indi, previa declaratoria di nullità del contratto e del capitolato speciale di appalto, o la relativa disapplicazione di quest'ultimo, per la patente violazione delle precitate norme imperative, l'adito Giudice dovrà riconoscere a Geos il diritto al pagamento degli interessi di mora di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2012 e s.m.i. e dell'art. 24 della L. 161/2014, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alle date di protocollo o equivalenti a quelle di emissione, in cui il Comune ha ricevuto le dette fatture analogiche emesse da Geos in relazione ai tre SS.AA.LL. ed allo stato finale.

Tutto ciò premesso, Geos s.r.l., in persona dell'amministratore – legale rappresentante "pro tempore", come sopra rappresentato e difeso,

CITA

il Comune di Assoro, in persona del Sindaco – legale rappresentante "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Crisa, n. 280, di Assoro (EN), a comparire dinanzi al Tribunale di Enna, in composizione monocratica, Sezione e G.I. designandi, all'udienza che si terrà nei locali di rito di Via Tommaso Cannizzaro, alle ore 9,00 e seguenti del 15 settembre 2016, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire all'udienza indicata dinnanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in Sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni:

Voglia il Tribunale di Enna, in composizione monocratica:

1. Accertare e dichiarare che Geos s.r.l., in persona dell'amministratore – legale rappresentante "pro tempore", ha maturato nei confronti del Comune di Assoro, in persona del Sindaco – legale rappresentante "pro

tempore", il diritto al pagamento delle seguenti somme, ad oggi non corrisposte, e, per l'effetto condannare il medesimo Comune a corrisponderle a Geos s.r.l.:

- 1.1. Euro 48.888,36, oltre interessi di mora sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui al primo motivo del presente atto, come esposte in relazione alla "riserva n. 1", apposta nel registro di contabilità;
- 1.2. Euro 29.203,05 oltre interessi di mora sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui al secondo motivo del presente atto, come esposte in relazione alla "riserva n. 2", apposta nel registro di contabilità;
- 1.3. Euro 1.459,71 oltre interessi di mora sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui al terzo motivo del presente atto, come esposte in relazione alla "riserva n. 3", apposta nel registro di contabilità;
- 1.4. Euro 2.458,50 oltre interessi di mora sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui al quarto motivo del presente atto, come esposte in relazione alla "riserva n. 4", apposta nel registro di contabilità;
- 1.5. Euro 508,53, oltre interessi di mora sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui al quinto motivo del presente atto, come esposte in relazione alla "riserva n. 5", apposta nel registro di contabilità;
- 1.6. Euro 3.284,85, oltre interessi di mora sino all'effettivo pagamento, per le causali di cui al sesto motivo del presente atto, come esposte in relazione alla "riserva n. 6", apposta nel registro di contabilità.
- 2. In via subordinata, rispetto alla precedente domanda, ritenere e dichiarare che Geos s.r.l., in persona dell'amministratore legale rappresentante "pro tempore", ha maturato nei confronti del Comune di Assoro, in persona del Sindaco legale rappresentante "pro tempore", il diritto al pagamento dei medesimi corrispettivi di cui al precedente punto di domanda, oltre rivalutazione ed interessi, e, per l'effetto condannare il medesimo Comune a corrisponderle a Geos s.r.l., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. posto che il collaudatore ha riconosciuto che i lavori eseguiti da Geos su ordine del Comune sono stati necessari per rendere

comple collaud 3. Riter del ca quest'u (artt. : 161/21 di mos della I sessan quelle analo ed all pagar pagar dal r sopra 4) In effet entre quin succ mot Cor inco 201 acc

III

5)

rite

de

completa l'opera, e, come, peraltro, emerge pure dal fatto che lo stesso collaudatore non ha ordinato la relativa eliminazione.

- 3. Ritenere e dichiarare che --- previa declaratoria di nullità del contratto e del capitolato speciale di appalto, o la relativa disapplicazione di quest'ultimo, per la patente violazione delle precitate norme imperative (artt. 3, 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2012 e s.m.i. e dell'art. 24 della L. 161/2014), Geos s.r.l. ha maturato il diritto al pagamento degli interessi di mora di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2012 e s.m.i. e dell'art. 24 della L. 161/2014, per le rate di acconto e stato finale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alle date, di protocollo o equivalenti a quelle di emissione, in cui il Comune di Assoro ha ricevuto le dette fatture analogiche ed elettroniche emesse da Geos in relazione ai tre SS.AA.LL. ed allo stato finale; e, per l'effetto, condannare il Comune di Assoro al pagamento degli interessi moratori maturati per effetto dei ritardati pagamenti, effettuati dal medesimo Comune oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle dette fatture e fino al dì del relativo pagamento sopra specificato.
- 4) In relazione al III Sal, ritenere e dichiarare che il Comune di Assoro ha effettuato il pagamento, con colpa inescusabile, oltre i termini contrattuali entro i quali avrebbe dovuto emettere il certificato di pagamento, e, quindi, accertare e dichiarare che da quel dì, o dal sessantesimo giorno successivo, Geos s.r.l. ha maturato il diritto al pagamento degli interessi moratori ex art. 3, 4 e 5 del Dl.vo n. 231/2002 e s.m.i., e, condannare il Comune di Assoro al relativo pagamento per effetto del ritardo in cui è incorso rispetto al pagamento del terzo SAL avvenuto il 14 dicembre 2015, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno. In via subordinata accogliere la domanda di cui al precedente punto 3 anche in relazione al III Sal.
- 5) In via subordinata rispetto alla domanda di cui al precedente punto 3., ritenere e dichiarare che Geos s.r.l. ha maturato il diritto al pagamento degli interessi di mora per le rate di acconto e stato finale ai sensi dell'art.

3 del contratto di appalto e degli artt. 4 e 5 del capitolato speciale di appalto sopra trascritti, e, per l'effetto, condannare il Comune di Assoro al pagamento degli interessi di Legge e quelli moratori maturati per effetto dei ritardati pagamenti, effettuati dal medesimo Comune oltre i termini specificati dal medesimo contratto di appalto e dall'allegato capitolato speciale di appalto.

5) Condannare il Comune di Assoro, in persona del Sindaco – legale rappresentante a rifondere a Geos s.r.l. le spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione, di articolare mezzi istruttori ed in particolare di chiedere CTU, in sede di replica alle deduzioni e produzioni avverse. volta ad accertare la congruità delle voci di danno richieste dall'Appaltatore.

Ai fini del versamento del Contributo Unificato, si dichiara che il valore della controversia è di circa 90.000,00 Euro, sicchè l'importo all'uopo dovuto è pari a Euro 759,00.

20

Brolo, lì, 29 marzo 2016

Avv. Natale Bornfiglio

lo sotto

procura

sede ir

legale

a marg

del 28

sensi

mio I

1) C(

temp

n. 28

al n.

7671

Brol

Tim

AVV. NATALE BONFIGLIO MESSINA - BROLO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina, nella qualità di procuratore e difensore della Geos s.r.l. (Cod. Fisc.: 02919830832), con sede in Via Sandro Pertini, s.n., di Patti, in persona dell'amministratore – legale rappresentante p.t., Signora Cinzia Blandano, giusta procura rilasciata a margine del retroesteso atto di citazione, in forza di autorizzazione N. 121 del 28/05/2014, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, ai sensi della L. n. 53/1994, ho notificato copia conforme, al suo originale in mio possesso, del retroesteso Atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Enna – Giudice Unico, a:

1) COMUNE DI ASSORO, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, in Via Crisa, n. 280, di Assoro (EN), ed ivi a mezzo del servizio postale, previa iscrizione al n. 173 dell'apposito registro cronologico, mediante raccomandata a.r. n. 767155996641 spedita dall'Ufficio Postale di Brolo in data odierna.

Brolo, lì, 29.03.2016

Timbro postale di vidimazione

.